

STATUTO

FUTURNOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MUSSOMELI CL VIA FAUSTO
COPPI 8

Numero REA: CL - 87942

Codice fiscale: 01636790857

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

di approvare il nuovo testo dello statuto sociale di seguito interamente trascritto e quindi di sostituire lo statuto della società con il seguente nuovo "STATUTO"

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita una società cooperativa con la denominazione sociale "FUTURNOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ART. 2) NORME APPLICABILI

Alla società, per quanto non previsto dal Titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ART. 3) SEDE

La società ha sede Mussomeli (CL).

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in via Elio Vittorini n. 14/A

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Mussomeli (CL) con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare potrà essere trasferita la sede sociale in altro Comune e potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

ART. 4) DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaquarantacinque (31/12/2045) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 del Codice Civile nonchè per la perdita dell'intero capitale sociale.

ART. 5) OGGETTO SOCIALE

La società cooperativa ha lo scopo di:

1. assicurare ai soci lavoro continuativo o stagionale remunerato;
2. la promozione e la realizzazione di progetti volti al miglioramento della qualità della vita, alla prevenzione, alla promozione della salute, all'intervento in campo psicologico, psicoterapeutico, psicopedagogico, psico-sociale, psico-attitudinale,

psicologico di comunità, pedagogico, sociologico, didattico, informatico, valorizzando le risorse ambientali, territoriali, umane e culturali e promuovendo la formazione degli operatori impegnati all'interno dei servizi socio-assistenziali e degli insegnanti, dei professionisti, degli operatori sociali delle realtà organizzative e comunitarie;

3. la promozione e la realizzazione di ricerche e studi in ambito psicologico, pedagogico, didattico, amministrativo, storico, sociale, economico, culturale e della tutela del territorio e dell'ambiente anche mediante l'organizzazione di convegni, seminari e/o manifestazioni di altro genere e attraverso l'utilizzazione di strumenti multimediali, con particolare riferimento alle tematiche relative al punto due;

4. la promozione e l'attivazione di programmi di collaborazione con organismi nazionali ed internazionali nei settori di cui al punto due;

5. la raccolta e la diffusione di informazioni per attività e servizi disponibili, realizzando una rete di comunicazioni integrate al servizio pubblico e/o privato;

6. la promozione dello scambio di risorse culturali e professionali con altri centri qualificati italiani e/o esteri;

7. l'organizzazione di corsi, seminari, incontri finalizzati alla formazione degli operatori impegnati all'interno dei servizi socio assistenziali istituiti dalla stessa cooperativa o da altri Enti pubblici o privati;

8. l'assistenza e/o consulenza ad amministrazioni pubbliche ed istituzioni, ad Enti pubblici e/o privati, negli ambiti di ricerca e di intervento dei settori sopra indicati;

9. la gestione di impianti pubblici e privati, l'utilizzazione, l'organizzazione e la gestione di immobili o attività di enti pubblici o privati;

10. l'assistenza sociale anche a domicilio, prestata da personale specializzato sotto propria responsabilità e convenzionato con la cooperativa destinata a: minori, anziani, lavoratori, portatori di handicap, disabili psichici, donne in difficoltà, cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale, minoranze etniche, tossicodipendenti, alcoolisti, nonché a tutti i soggetti bisognosi di assistenza ed alle loro rispettive famiglie ed alla comunità in toto;

11. l'organizzazione di servizi ed interventi finalizzati al sostegno dei soggetti di cui al punto

dieci;

12. l'istituzione di centri diurni per soggetti di cui al punto dieci;

13. la realizzazione e/o gestione di comunità alloggio, case albergo, case per utenti di cui al punto dieci; tramite concessione, convenzione,, per trattativa privata, per pubblico appalto o con le modalità previste dalla normativa vigente;

14. la promozione di manifestazioni di turismo sociale per gli utenti di cui al punto dieci;

15. lo svolgimento di attività ricreativo/culturali per soggetti di cui al punto dieci;

16. la diffusione dell'istruzione professionale mediante l'istituzione e la gestione di corsi di formazione, addestramento e perfezionamento;

17. la realizzazione di attività di pubblicazione di testi inerenti alle attività di cui sopra;

18. la partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali e locali per interventi relativi al punto due e che coinvolgono i soggetti/utenti di cui al punto dieci;

19. il compimento di tutte quelle operazioni di carattere tecnico, finanziario ed immobiliare necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile fra i soci per comprovanti motivi funzionali della società; provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e qualificazione; compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi sociali; aderire a società e consorzi, aventi sede nel territorio nazionale od estero, tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque congruenti; compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali; accettare lasciti e donazioni; assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e non; aderire ed altri enti ed organismi economici, morali, culturali ed assistenziali; aprire conti correnti; emettere e girare cambiali; assumere mutui ipotecari; riscuotere mandati e contributi; rilasciare quietanze liberatorie in genere.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la cooperativa potrà infine usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie

e di ogni altro ente previsti dalle leggi emanate e da emanare.

La società può svolgere la propria attività anche nei con fronti di terzi non soci.

ART. 6) SOCI

I soci devono essere persone fisiche fino a quando il loro numero sarà inferiore a nove (9).

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci dovesse risultare inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglierà e dovrà essere posta in liquidazione.

Qualora dovessero essere superati i limiti previsti dal secondo comma dell'art. 2519 del Codice Civile la società cooperativa dovrà adeguare il presente statuto alle norme sulle società per azioni.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

I soci cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione, mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al

buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nelle attività che formano l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente atto costitutivo e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di

rigetto deve essere motivata e comunicata entro

sessanta (60) giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7) QUOTE SOCIALI

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore nè superiore ai limiti minimo e massimo previsti dall'art. 2525 del Codice Civile, salvo quanto nello stesso articolo previsto.

ART. 8) TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI

Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 9) VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 10) RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto sociale;

- ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto sociale.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11) ESCLUSIONE

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'art. 2531 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'art. 2286 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, del Codice Civile;
- in conseguenza di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; nel caso in cui il rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di

sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 12) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art. 13.

ART. 13) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo soprapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio.

ART. 14) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o i legatari del socio defunto.

ART. 15) PATRIMONIO

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale formata con quote degli avanzi di gestione ai sensi del primo comma dell'art. 2545 quater del Codice Civile;
- c) dall'eventuale fondo soprapprezzo formato con le somme versate a norma del precedente art. 6;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b) e d) non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 16) CAPITALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale

ciascuna non inferiore nè superiore a quello previsto dal precedente art. 7.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo, salvo i casi di aumento di capitale previsti al successivo comma.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del Codice Civile. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'organo amministrativo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2464 del Codice Civile.

ART. 17) RISERVE

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento (30%) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

ART. 18) DIVIETI

E' fatto divieto alla società cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci operatori.

ART. 19) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata le ragioni della dilazione.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 17, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente art. 18.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà anche deliberare l'erogazione di ristorni in misura non superiore al trenta per cento (30%) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazione dei compensi, aumento gratuito del capitale sociale, distribuzione gratuita di strumenti finanziari, ove previsti.

ART. 20) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e la sua struttura;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci dovranno essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

I possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea, ove previsti, hanno diritto a un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari, ove previsti, non possono superare il terzo dei voti spettanti

all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, ove previsti, non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci (10) soci.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo.

ART. 21) ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purchè in Italia, con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita, seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa validamente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tal caso, qualora l'organo amministrativo o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo

l'assemblea quando ne è fatta domanda tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve indicare, inoltre, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 22) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, sempre a maggioranza assoluta, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci

devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 23) AMMINISTRAZIONE

La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina;
- c) da uno o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti nel numero e con le competenze che verranno determinati in occasione della nomina.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche qualora i soci siano almeno nove.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono sempre rieleggibili; non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile; restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, ne è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, ovvero da uno dei soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati, decadono coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione questo elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea in occasione della nomina, eventualmente anche un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento, e un segretario.

Nel caso la società sia amministrata da un consiglio

di amministrazione esso delibera con il metodo collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo devono constare da verbale sottoscritto dall'amministratore unico, da uno o da tutti gli amministratori in caso di amministrazione disgiunta o congiunta, dal presidente e dal segretario ove sia nominato il consiglio di amministrazione; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione questo viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica, ecc.) almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima; in detti documenti devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno; il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati nella riunione.

ART. 24) COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, con i limiti di cui all'art. 2544 del Codice Civile, a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo e l'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno

essere attribuiti agli stessi in via congiunta o disgiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, i poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 25) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano, secondo quanto stabilito in occasione della nomina dell'organo amministrativo:

- all'amministratore unico;
- al presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente del consiglio di amministrazione;

la firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente.

- agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente secondo come siano stati loro attribuiti i poteri di amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

ART. 26) COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione, può essere assegnata, sotto qualsiasi forma, una indennità annua complessiva che verrà determinata dall'assemblea al momento della nomina o successivamente. All'organo amministrativo può essere assegnata anche una indennità per la cessazione dalla carica con modalità da stabilirsi con decisione dell'assemblea.

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea può nominare il collegio sindacale.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

ART. 28) COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, che nomina inoltre il presidente del collegio sindacale.

Si applicano al collegio sindacale le norme degli articoli 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408 del Codice

Civile.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione."

Infine l'assemblea, sempre con il voto favorevole di tutti i soci presenti, dato per appello nominale,

DELIBERA

di far amministrare la società cooperativa, ai sensi dell'art. 23 del presente statuto, da un amministratore unico che durerà in carica fino a revoca o dimissioni; amministratore unico viene nominato la signora Piazza Enza Valeria, la quale dichiara di accettare la carica conferitagli, che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile o da altre norme di legge e chiede l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.

Non essendovi altro su cui deliberare e non avendo nessuno dei presenti richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciotto. Il presente atto, con l'allegato, è stato da me notaio letto, in assemblea, alla comparsa che lo approva Dattiloscritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e completato di mio pugno in trentacinque pagine fin qui di nove fogli.

F.to: Enza Valeria Piazza, Notaio Giuseppe Cinnirella.

In esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del n. 24 della tabella allegato "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, Sezione Staccata di Mussomeli il giorno 8 febbraio 2005.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 commi 2 e 3 D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.